



CIRCOLARE N° 30 del

24 DIC. 2018

**CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA
OVVERO DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (art. 7 L.r. 29/09/2016 n. 20) ANNO SCOLASTICO
2018/2019.**

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Sicilia
LORO SEDI

Il decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017, in attuazione a quanto stabilito e delegato dall'art. 1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13/07/2015, n. 107 ("Buona Scuola"), ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi strategici, le finalità, il sistema di governance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali.

La gestione del sistema in questione presenta, in Sicilia, la doppia competenza del Dipartimento per la Famiglia e le Politiche Sociali, per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia per la fascia d'età 0 – 3 anni (nidi d'infanzia e servizi integrativi così come definiti dal D.P.R.S. n. 126/2013) e del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale per le cosiddette Sezioni Primavera (fascia d'età 24 – 36 mesi) e per la scuola dell'infanzia dai 4 ai 6 anni.

La succitata norma ha inoltre individuato un Fondo specifico per il sostegno delle necessarie attività previste.

Nella considerazione che per l'annualità in corso è previsto un cofinanziamento regionale obbligatorio del 20% del Fondo assegnato, il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha messo a disposizione la somma prevista per i contributi di cui alla L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7.

Considerato che le somme saranno attribuite dal MIUR direttamente ai Comuni, anche il cofinanziamento regionale sarà assegnato agli stessi che lo attribuiranno agli enti gestori, aventi diritto, sulla base del riparto che sarà emanato con successivo provvedimento dallo scrivente Dipartimento e trasmesso ai Comuni.

I Comuni che nel proprio territorio comunale hanno scuole dell'infanzia paritarie, indicate nell'allegato alla presente circolare, all'atto del ricevimento della stessa ne cureranno la pubblicazione sul proprio Albo e ne trasmetteranno copia, con relativi allegati (mod.P1, mod P2, mod. P3) esclusivamente alle scuole paritarie che hanno sede nel proprio territorio comunale.

Le Scuole dell'infanzia paritarie, per ottenere il contributo di cui alla L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7, dopo aver espletato la procedura di cui all'art. 1 del D.A. 6584 del 28/10/2016 (pubblicato sul sito del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nella sezione "Decreti Art. 68 L. R. 21/2014"), dovranno presentare, entro e non oltre, il **29 marzo 2019** al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza Alunni Svantaggiati apposita istanza di ammissione al contributo utilizzando il **mod. P1**.

Le modalità di presentazione dell'istanza sono le seguenti:

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it;
- o con Raccomandata A/R al **Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza Alunni Svantaggiati – Viale Regione Siciliana, 33 – 90129 PALERMO.**

In particolare, le Scuole dell'infanzia paritarie dovranno pubblicare un apposito avviso per le famiglie degli alunni invitandole a richiedere la frequenza gratuita e dovranno ammettere gli alunni secondo il seguente ordine di priorità :

- alunni in condizione di disabilità certificata, nell'ordine dato dall'importo ISEE;

- alunni di disagiate condizioni economiche, nell'ordine dato dall'importo ISEE non superiore ad euro 12.058,82.

Il contributo sarà concesso :

- per le scuole dell'infanzia paritarie composte da una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni a condizione che la sezione sia composta da almeno 8 alunni;
- per le scuole dell'infanzia paritarie composte da più di una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni per sezione composta da almeno 15 alunni.

Completata questa fase, i gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, entro e non oltre il **29 marzo 2019**, dovranno trasmettere l'istanza di ammissione al contributo utilizzando il **mod. P1** sotto forma di autocertificazione, formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che indichi:

- il numero di sezioni di scuola dell'infanzia;
- il numero di alunni frequentanti ciascuna sezione;
- l'importo della retta di frequenza;
- i nominativi dei genitori degli alunni, accolti gratuitamente alla frequenza, che versano in condizioni economiche disagiate;
- i nominativi dei genitori degli alunni con disabilità certificata, accolti gratuitamente alla frequenza.

Nell'istanza, infine, dovranno essere indicate le coordinate bancarie sulle quali versare il contributo.

L'istanza dovrà essere corredata da:

1. copia del documento d'identità (in corso di validità) del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza di ammissione al contributo;
2. la graduatoria dei genitori che hanno fatto istanza di frequenza gratuita per i propri figli;
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dai genitori degli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza, attestante che nulla è stato versato all'Istituzione scolastica - **mod. P2**;
4. attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
5. copia del certificato di disabilità dell'alunno (legge 104/1992).

Il contributo sarà quantificato nei limiti della somma assegnata al Comune in ragione del numero di alunni complessivamente ammessi gratuitamente alla frequenza e, comunque, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per alunno, secondo quanto previsto dal D.A. 6584 del 28/10/2016.

Entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche le scuole dell'infanzia che sono state ammesse al contributo dovranno presentare apposita comunicazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che gli alunni ammessi gratuitamente hanno completato l'anno scolastico, allegando apposita dichiarazione dei genitori che confermi la frequenza gratuita per l'anno scolastico 2018/2019, **mod. P3**.

Nel caso in cui qualcuno degli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza non abbia completato l'anno scolastico 2018/2019 il contributo sarà ridotto proporzionalmente e recuperato a carico della scuola.

Sarà, tuttavia, facoltà della scuola sostituire l'alunno ammesso gratuitamente che non ha completato l'intero anno scolastico (ritirato) con altro alunno, scorrendo la graduatoria delle famiglie che hanno fatto istanza, ammettendolo gratuitamente alla frequenza per la restante parte dell'anno scolastico. A tal fine dovrà essere presentata apposita integrazione all'istanza, con le stesse modalità e contenuti, entro 30 giorni dalla sostituzione dell'alunno.

Le cause di esclusione e di revoca del contributo, indicate all'art. 4 del D.A. 6584 del 28/10/2016, sono di seguito riportate:

Non saranno ammesse a contributo le istanze:

- *non completamente compilate;*
- *prive della firma del richiedente;*
- *proposte da soggetto diverso da quello avente diritto (legale rappresentante);*
- *prive in tutto o in parte della documentazione da allegare sopra riportata, è da considerarsi come documentazione assente anche la documentazione allegata all'istanza non completamente compilata (autocertificazioni, ecc. ...)*
- *presentate oltre il termine di scadenza;*
- *se sono stati ammessi alla frequenza gratuita meno di due alunni per scuola;*
- *se la sezione frequentata dagli alunni ammessi gratuitamente ha meno di 8 alunni per le scuole composte da una sola sezione e meno di 15 alunni se la scuola è composta da più di una sezione;*

- se la scuola ha richiesto, comunque, alle famiglie in sostituzione delle rette, contributi ad altro titolo;
- se gli alunni risultano essere stati accolti a titolo "semigratuito";
- se la disabilità dell'alunno accolto gratuitamente per questo motivo non è certificata ai sensi della legge 104/1992;
- se il nucleo familiare di cui fa parte l'alunno accolto alla frequenza gratuita perché di disagiate condizioni economiche, ha una situazione I.S.E.E. relativa all'anno precedente superiore ad euro 12.058,82.

Comporterà la revoca del contributo ed il conseguente recupero a carico della scuola:

- l'accertamento della non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nell'istanza, o la formazione o uso di atti falsi. In tal caso l'Amministrazione regionale procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- se gli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza per i quali è stato concesso il contributo non hanno completato l'anno scolastico e non sono stati sostituiti con altro alunno successivo in graduatoria;
- la mancata presentazione entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche della conferma che gli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza per i quali è stato ottenuto il contributo hanno frequentato l'intero anno scolastico allegando apposita dichiarazione dei genitori che confermi la frequenza gratuita per l'intero anno scolastico.

La Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale sul sito www.regione.sicilia.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vita Di Lorenzo

II DIRIGENTE GENERALE
Gianni Silvia

VISTO: si concorda
L'ASSESSORE
On.le Prof Roberto Lagalla

